

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4028

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARADASH, AMATO, APREA, ARMAROLI, BECCHETTI, BIOCCHI, BRANCATI, DONATO BRUNO, CASCIO, COLA, COLLAVINI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DIVELLA, ERRIGO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRAU, FILOCAMO, GAGLIARDI, GARRA, GIANNATTASIO, GIUDICE, MANZONI, MARINACCI, MASI, MASSIDDA, NAN, NICCOLINI, PALUMBO, PARENTI, PRESTIGIACOMO, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SERRA, SGARBI, TRINGALI

Norme per il riordino dell'ordinamento scolastico
fondato sulla libertà di apprendimento

Presentata il 22 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! —La pianificazione centralizzata dell'istruzione è perdente per definizione. Infatti, per poter pianificare, bisognerebbe essere in possesso di una quantità di informazioni sulle preferenze individuali e delle famiglie che nessun centro può detenere. L'unica possibilità corretta che ci resta è coordinare queste informazioni con regole astratte, uguali per tutti, dettate dal Parlamento, che si astengano dall'indicazione di interventi fattuali. In Italia, oggi, lo Stato pianifica l'istruzione di milioni di cittadini. Ogni scuola di Stato possiede un progetto educativo, anche se non lo esplicita, perché opera sulla base di

un'antropologia e di una propria visione del mondo, e non potrebbe fare altrimenti.

Da lungo tempo la scuola è intesa a tutti gli effetti come parte di un ente pubblico: la scuola statale, la scuola provinciale, la scuola comunale. L'istruzione invece non deve essere un servizio statale, ma un servizio pubblico, retto da professionisti e non riconducibile a modelli di tipo statalista e burocratico. Come scrisse il 21 febbraio 1950 Luigi Sturzo « Ogni scuola, quale che sia l'ente che la mantenga, deve poter dare i suoi diplomi non in nome della Repubblica, ma in nome della propria autorità: sia la scoletta elementare di Pachino o di Tradate,

sia l'università di Padova o di Bologna, il titolo vale la scuola. Se una tale scuola ha una fama riconosciuta, una tradizione rispettabile, una personalità nota nella provincia o nella nazione, o anche nell'ambito internazionale, il suo diploma sarà ricercato; se, invece, è una delle tante, il suo diploma sarà uno dei tanti». E Gaetano Salvemini: « Dalla concorrenza delle scuole private le scuole pubbliche — purché stiano sempre in guardia e siano spinte dalla concorrenza a migliorarsi e non pretendano neghittosamente di eliminare con espedienti legali la concorrenza stessa — hanno tutto la guadagnare e nulla da perdere ».

In Italia — a differenza della maggior parte dei Paesi europei — la scuola non statale quasi non esiste, e per quel che esiste fa risparmiare allo Stato ogni anno qualche migliaio di miliardi. La scuola non statale occupa il 6 per cento della scuola primaria e il 7 per cento della scuola secondaria. Questo monopolio sostanziale dello Stato si traduce, di fatto, in una negazione di libertà per quanti — studenti, famiglie, educatori — si trovano a dover fare i conti con un'offerta di politiche scolastiche rigida e senza alternative.

Il monopolio statale dell'istruzione si traduce inoltre in un attentato ai principi della giustizia sociale, nei suoi aspetti retributivi e distributivi. Nei suoi aspetti retributivi, perché il prezzo di un servizio che il cittadino paga sotto forma di tasse deve essere commisurato al valore della prestazione. È da dubitare che qualcuno, specie nelle zone più degradate del Paese e più marginali delle grandi metropoli, ritenga equo il rapporto fra la qualità dei servizi erogati dalla scuola di Stato ed il carico fiscale dovuto come corrispettivo. Nei suoi aspetti distributivi perché, mentre è perfettamente condivisibile che, per tutelare i meno abbienti, la scuola venga finanziata attraverso la contribuzione impositiva, è profondamente iniquo costringere chi sceglie la scuola non statale a pagare due volte: una prima, con le tasse, per una scuola statale di cui non usufruisce; ed una seconda con la retta da versare alla scuola non statale alla quale ha iscritto il figlio. Retta che, peraltro, nella grande

maggioranza dei casi, serve all'istituto non statale appena per sopravvivere.

Contrariamente a quanto spesso si dà per scontato, la tesi che lo Stato debba finanziare almeno l'istruzione obbligatoria non implica affatto che questa debba essere anche gestita dallo Stato, e ancor meno che lo Stato debba averne il monopolio. La proposta del buono scuola, contenuta nella presente proposta di legge, presenta notevoli vantaggi rispetto al sistema attuale. Si propone di finanziare l'istruzione attraverso buoni individuali non negoziabili, da versare ai genitori lasciandoli liberi di usarli come pagamento totale o parziale delle scuole di loro scelta. Si tratta di un sistema rispettoso delle preferenze degli individui e di quelle delle famiglie, equo dal punto di vista retributivo e distributivo ed economicamente intelligente. In questo modo ogni famiglia potrebbe scegliere per i propri figli la scuola che preferisce, pubblica o privata, pagando la retta, in tutto o in parte, tramite il buono. Verrebbe così ridotto, se non eliminato, lo svantaggio di partenza che oggi penalizza le famiglie residenti nelle zone più degradate del Paese ed i loro figli, finalmente liberi di scegliere la scuola che ritengono migliore. Sebbene la scelta da parte dei genitori debba essere limitata a una serie di scuole che rispondono a certi requisiti minimi, e sebbene questi buoni possano coprire interamente solo le rette di alcune scuole, tale sistema avrebbe il grande vantaggio di permettere ai genitori di pagare le spese aggiuntive per fornire un'istruzione speciale di loro scelta. In questo modo inoltre verrebbero incentivate la creazione di nuovi istituti non statali e la concorrenza tra gli istituti scolastici ed i vari paradigmi scientifici e culturali dei quali ogni istituto, statale e privato, è portatore. Come scrive Karl Popper, è il principio della concorrenza quello che garantisce, nel campo scientifico forse più ancora che in quello economico, superiori livelli di razionalità e di efficienza, nonché la possibilità di mettere in moto la « macchina del progresso » attraverso il perfezionamento continuo delle soluzioni ideate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE

ART. 1.

(Pubblica istruzione e gestione delle scuole governative).

1. L'istituzione e la gestione delle scuole governative sono disciplinate dalle norme generali sull'istruzione contenute nella presente legge.

2. È istituita l'Azienda autonoma per la gestione delle scuole governative, al fine di separare l'esercizio delle funzioni del Ministero della pubblica istruzione dalla gestione delle scuole governative.

ART. 2.

(Apprendimento e insegnamento).

1. La Repubblica riconosce la libertà di apprendimento come principio fondamentale della sovranità degli individui rispetto al proprio destino e alla propria vita.

2. La libertà di insegnamento è in funzione della libertà di apprendimento.

3. I genitori hanno il diritto-dovere di educare e di istruire i figli.

ART. 3.

(Scuole indipendenti).

1. Le scuole governative e non governative riconosciute come scuole indipendenti sono abilitate all'accettazione dei buoni scuola di cui al capo II della presente legge.

2. Le scuole accedono liberamente al riconoscimento di cui al comma 1, se in possesso:

a) di uno statuto della scuola;

b) di un progetto educativo della scuola;

- c) di specifici piani di studio;
- d) della carta dei servizi scolastici.

3. La denominazione di scuola indipendente è riconosciuta con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione, che attesta l'esistenza dei requisiti di cui al comma 2.

4. Il personale direttivo e docente è scelto dal direttore-gestore o dal legale rappresentante dell'ente gestore della scuola indipendente, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato ai sensi delle disposizioni dello statuto della scuola.

5. Gli aventi diritto possono scegliere per la loro istruzione qualsiasi scuola che rispetti i valori fondamentali della Costituzione. Gli aventi diritto che scelgono una scuola indipendente possono utilizzare il buono scuola di cui al capo II della presente legge.

6. L'istituzione di scuole indipendenti persegue i seguenti obiettivi:

a) mettere i genitori e le persone aventi diritto in condizione di decidere quali scuole meglio soddisfino le esigenze dei loro figli;

b) migliorare la qualità dell'insegnamento attraverso la competizione fra una pluralità di offerte;

c) ridurre le spese burocratiche in modo da incrementare le risorse destinate all'istruzione;

d) fornire maggiori opportunità agli insegnanti;

e) stimolare l'intervento privato affinché collabori al sistema di istruzione e di formazione della popolazione in età scolare;

f) incoraggiare lo sviluppo di scuole libere e indipendenti.

ART. 4.

(Titoli di studio).

1. Gli studenti che frequentano le scuole indipendenti sostengono l'esame finale per il conseguimento del titolo legale

di studio con le stesse modalità degli alunni delle altre scuole, con prove coerenti con i piani di studio seguiti nella scuola.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte con criteri di reciprocità tra scuole indipendenti, governative e non governative.

ART. 5.

(Autorità garante del servizio scolastico e trasparenza amministrativa delle scuole indipendenti).

1. Per la tutela degli aventi diritto e della libera concorrenza tra scuole, il servizio scolastico rientra tra le attività di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il direttore-gestore è titolare del governo della scuola e risponde di tutte le decisioni che adotta.

3. Gli studenti ed i loro genitori hanno pieno diritto di accesso per acquisire la conoscenza dei processi decisionali con l'unico limite, ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della salvaguardia della riservatezza di terzi, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

CAPO II

INTRODUZIONE DEI BUONI SCUOLA

ART. 6.

(Definizioni).

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende:

a) con « buono », un titolo non negoziabile, da spendere presso una scuola indipendente, dato ad uno studente tramite i suoi genitori, o direttamente a lui se

maggiorenne, affinché si impegni come studente;

b) con « studente », una persona in grado di frequentare un giardino d'infanzia o le classi dalla prima elementare all'ultima della secondaria superiore;

c) con « persona avente diritto », uno studente a tempo pieno o altrimenti qualificato che frequenta qualsiasi scuola governativa o non governativa indipendente;

d) con « scuola abilitata all'accettazione dei buoni o scuola indipendente », qualsiasi scuola governativa o non governativa situata nello Stato italiano che soddisfi i requisiti della presente legge. Non si può obbligare nessuna scuola a diventare una scuola abilitata all'accettazione dei buoni, né si può impedire a nessuna scuola che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 di diventarlo;

e) con « spesa locale e governativa », la spesa effettiva che lo Stato o gli enti locali destinano all'istruzione;

f) con « scuola non governativa », una scuola istituita ai sensi dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione, che conferisce titoli di studio legali;

g) con « scuola governativa », una scuola istituita ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, della Costituzione;

h) con « scuola indipendente », una scuola governativa o non governativa, abilitata all'accettazione dei buoni.

ART. 7.

(Previsione di buoni scuola).

1. Lo Stato consegna annualmente un buono ad ogni persona avente diritto. I buoni possono essere accettati da qualsiasi scuola abilitata.

2. Il buono per l'istruzione, dato ad ogni persona avente diritto, non può essere inferiore all'85 per cento della spesa locale e statale media annua, distribuita per ogni studente in base ai titoli di spesa e alle disposizioni locali e statali applicabili nel

corso dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

3. I buoni per l'istruzione sono di ammontare identico per ogni studente e per qualsiasi classe considerata. Possono essere messi a disposizione fondi aggiuntivi per comprovate necessità di trasporto per ragazzi con basso reddito e per necessità speciali dovute ad invalidità. Possono essere altresì utilizzate in qualsiasi tipo di scuola altre forme di assistenza integrativa, pubblica o privata.

4. I buoni emessi non costituiscono reddito soggetto ad imposta. Lo studente è libero di scegliere qualsiasi scuola abilitata all'accettazione di buoni e tale scelta non è soggetta ad alcun controllo.

5. Ogni scuola abilitata all'accettazione di buoni deve pubblicare il suo bilancio annuale, dopo averlo preventivamente sottoposto alla revisione di una società abilitata alla certificazione. Nella pubblicazione del bilancio vengono allegati i dati relativi alle iscrizioni.

6. Ogni insegnante di una scuola abilitata all'accettazione di buoni deve essere in possesso di una laurea o di un titolo di studio equipollente conseguiti presso una università italiana o straniera.

ART. 8.

(Liquidazione dei buoni scuola).

1. Lo Stato non procede alla liquidazione dei buoni a favore di scuole che assumano o difendano comportamenti contrari ai principi della Costituzione.

2. Le spese per i buoni emessi in base alla presente legge e gli eventuali risparmi derivanti dalla sua applicazione costituiscono il finanziamento minimo per l'istruzione di base stabilito dalla legge. Gli studenti iscritti in scuole abilitate all'accettazione di buoni non sono computati per l'iscrizione in scuole governative ai fini della determinazione del finanziamento statale per l'istruzione.

ART. 9.

(Applicazione).

1. A decorrere dall'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i buoni devono essere a disposizione di ogni studente avente diritto che frequenta le prime classi di ogni ordine e grado di scuola.

2. Entro il 30 giugno 1999, il Governo emana il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.